

Allegato alla delibera del CONSIGLIO
COMUNALE

n. 16 del 23/07/2020

COMUNE DI PAVIA

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 23/07/2020

Sommario

ART. 1.....	3
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2.....	3
DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI.....	3
ART. 3.....	3
ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	3
ART. 4.....	4
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI.....	4
ART. 5.....	4
VERSAMENTO DA PARTE DEI CONTITOLARI E DEGLI EREDI	4
ART. 6.....	5
CIRCOSTANZE ESIMENTI DELLA SANZIONE TRIBUTARIA	5
ART. 7.....	5
IMPORTI MINIMI	5
ART. 8.....	5
RIMBORSI E COMPENSAZIONI	5
ART. 9.....	6
ACCERTAMENTO ESECUTIVO.....	6
ART. 10.....	6
RISCOSSIONE COATTIVA	6
ART. 11.....	7
INTERESSI MORATORI E COSTI	7
ART. 12.....	7
RATEIZZAZIONE	7
Art. 13	8
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO	8
ART. 14.....	8
DICHIARAZIONE	8
ART. 15.....	9
FUNZIONARIO RESPONSABILE	9
ART. 16.....	9
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI.....	9

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27/12/2013, n. 160.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti che non siano incompatibili con la disciplina dell'IMU, e i regolamenti comunali.

ART. 2 DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento di cui al comma seguente.
2. È facoltà del Comune fissare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato e non derivante dalla base imponibile assunta.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la determinazione del valore dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 2, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Si considera edificabile, purché qualificata come tale dagli strumenti urbanistici generali, l'area di insistenza del fabbricato collabente iscritto nella categoria catastale F2.
7. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 2 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

ART. 3 ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze,

limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

ART. 4

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo, diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione da parte del contribuente della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La dichiarazione può essere sottoposta a verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti, oltre al recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.
7. Il soggetto passivo è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 5

VERSAMENTO DA PARTE DEI CONTITOLARI E DEGLI EREDI

1. L'imposta deve essere versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - a. l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento
 - b. venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine del saldo dell'imposta, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono
 - c. vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento
2. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta o alla irrogazione di sanzioni saranno comunque emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
3. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de

cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

ART. 6

CIRCOSTANZE ESIMENTI DELLA SANZIONE TRIBUTARIA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472, e del presente articolo, non sono punibili le violazioni per omesso, insufficiente, tardivo versamento commesse dai soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
2. Il Funzionario responsabile dell'imposta valuta le istanze e la documentazione prodotta dal contribuente, eventualmente anche richiedendone l'integrazione e tenendo conto di indicatori reddituali per le persone fisiche o indici di liquidità e produzione per le persone giuridiche.

ART. 7

IMPORTI MINIMI

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore o pari a euro 20,00. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
2. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 40,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 8

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi conteggiati al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 8.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 7 comma 1.
4. Qualora il contribuente per il quale sia verificato il diritto al rimborso dell'imposta municipale propria, risulti debitore di somme relative a tributi comunali, con riferimento ad annualità pregresse, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le somme corrispondenti al debito. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito tributario, l'ufficio provvede al rimborso per la differenza.
5. La compensazione di cui al comma 4 è esclusa in caso di:
 - a) importi a debito risultanti da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale

- della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
- b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziari.
6. Le somme a credito possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria o di tassa sui rifiuti; resta fermo il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale IMU. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso accordata.
 7. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione deve presentare istanza almeno 30 giorni prima della scadenza del versamento delle somme a debito che intende compensare, anche derivanti da provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
 8. La richiesta di rimborso viene effettuata sui moduli messi a disposizione del Comune, e deve contenerne gli elementi essenziali. In caso la richiesta risulti incompleta o errata, l'ufficio invita il contribuente all'integrazione o alla rettifica nel termine di 10 giorni; trascorso tale termine senza che sia intervenuta risposta del contribuente, la richiesta si intende come non presentata.
 9. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

ART. 9 ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. L'attività di controllo e di riscossione è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e, per quanto non regolamentato, dalle norme vigenti.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso sia inferiore al limite di cui all'art. 7 comma 3.
3. L'avviso di accertamento è comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi nella misura pari al saggio di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Il Comune, per la propria azione impositiva, si può avvalere anche dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia.

ART. 10 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo di cui all'art. 9, il Funzionario responsabile dell'imposta procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile dell'imposta valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1 comma 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

ART. 11 INTERESSI MORATORI E COSTI

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono determinati secondo le prescrizioni di legge.

ART. 12 RATEIZZAZIONE

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il soggetto affidatario della riscossione coattiva, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, secondo il seguente schema:
 - a) fino a € 100,00 – nessuna rateizzazione
 - b) da € 100,01 a € 500,00- fino a quattro rate mensili
 - c) da € 500,01 a € 1.000,00 – da cinque a otto rate mensili
 - d) da € 1.000,01 a € 2.000,00 – da nove a sedici rate mensili
 - e) da € 2.000,01 a € 4.000,00 – da diciassette a ventiquattro rate mensili
 - f) da € 4.000,01 a € 6.000,00 – da venticinque a trentacinque rate mensili
 - g) oltre € 6.000,01 –almeno trentasei rate mensili
2. La rateizzazione è richiesta su moduli messi a disposizione dal Comune, allegando quanto indicato al successivo comma 3. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o errata, l'Ufficio invita il contribuente all'integrazione o alla rettifica nel termine di 10 giorni; trascorso tale termine senza che sia intervenuta risposta del contribuente, la richiesta si intende come non presentata.
3. Alla richiesta di rateizzazione deve essere allegato:
 - a) per persone fisiche e ditte individuali, modello ISEE in corso di validità, eventualmente corredato da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà in relazione alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione e non desumibili dal modello ISEE;
 - b) per persone giuridiche, ultimo bilancio depositato e dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la giacenza media annua in riferimento ai conti correnti bancari, postali o di deposito al 31 dicembre dell'anno precedente
4. Per la rateizzazione di importi fino a € 1.000,00 non deve essere allegata la documentazione di cui al comma precedente.
5. La rateizzazione, per importi superiori ad euro 15.000,00, anche in seguito ad accertamento con adesione, è concessa subordinatamente alla presentazione di una cauzione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348.

Tale garanzia deve prevedere:

 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;

- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune;
 - la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune;
6. La concessione della rateizzazione è subordinata, oltre che alla valutazione della documentazione di cui ai commi precedenti, alla valutazione della morosità pregressa e del corretto assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro;
 7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è dilazionato, scadono di norma l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;
 8. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni bimestrali o trimestrali;
 9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di dodici rate mensili ulteriori rispetto al piano originario; l'istanza deve essere presentata dal debitore che non sia decaduto dalla rateizzazione;
 10. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
 11. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 11 comma 1, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
 12. Ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
 13. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
 14. Qualora non siano già stati adottati provvedimenti o atti volti al recupero dell'imposta non versata e il contribuente chieda di definire una o più annualità con pagamento rateale del dovuto, l'Ufficio, riscontrati i presupposti per la concessione della rateizzazione, liquida l'imposta e gli interessi ed irroga una sanzione in misura pari a quella che il contribuente avrebbe dovuto versare nel caso in cui avesse fatto autonomo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997. Nel caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione, sull'imposta residua non versata viene applicata la sanzione prevista per l'accertamento d'ufficio dell'insufficiente versamento. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del presente regolamento.

Art. 13

INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

1. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020.

ART. 14

DICHIARAZIONE

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1 comma 769 Legge 27/12/2013, n. 160, sono disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione e sono definite le modalità di trasmissione della stessa.

2. Per poter usufruire dell'applicazione di aliquote agevolate deliberate per particolari fattispecie o in caso di assimilazione dell'immobile ad abitazione principale operata con deliberazione comunale, i contribuenti sono obbligati a presentare apposita dichiarazione su moduli messi a disposizione dal Comune, allegando la documentazione in essi richiesta, entro il termine previsto per il saldo dell'imposta.
3. Analoga comunicazione va presentata in caso di cessazione delle condizioni che danno diritto al beneficio.

ART. 15 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 778, della L. 160/2019, l'Ente provvede alla designazione del funzionario responsabile, individuato tra il personale di categoria D del Servizio Tributi dotato di adeguate competenze, cui sono demandati la responsabilità di procedimento nell'ambito della gestione dell'imposta e i compiti individuati dalla legge, ivi compresa la rappresentanza in giudizio dell'Ente.

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.